

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE (in seguito

chiamata "Ente") con sede in Firenze, Piazza de' Giudici n. 3, cod. fisc.

80002690487, nella persona della Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese nata il

31.08.1967 a Roma nella sua qualità di Dirigente Area Servizi interni e sviluppo

sostenibile, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede

dell'Ente

E

ISTITUTO BANCARIO, C.F. n. *****, con sede in *****, in

***** – (in seguito chiamato "Gestore"), rappresentata dal Sig.**

*****, nato a ***** il ***** nella sua qualità di *****

PREMESSO CHE

- con determinazione del *****, n. ***, è stato affidato al Gestore il servizio di

Tesoreria, Cassa e Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per il periodo

01/01/2025 – 31/12/2027.

- che l'Ente è incluso nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n.

720, così come previsto dall'articolo 1, commi da 391 a 394, della legge di

stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, ed è pertanto sottoposto al regime della

"Tesoreria unica";

- che il Gestore, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa

dell'Ente deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte

dall'Ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la Sezione

di tesoreria provinciale dello Stato;

- che la Legge n. 196 del 2009, con riferimento in particolare all'articolo 14,

commi dal 6 all'11 prevede che ogni operazione va correttamente e

tempestivamente qualificata attraverso la specifica codifica connessa alle classificazioni di contabilità nazionale previste dal sistema SIOPE+;

- che la Camera di Commercio di Firenze, in ottemperanza del D.L. 30.12.2019 n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8, ha attivato la modalità di pagamento tramite la procedura Pago-PA, il sistema dei pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione, realizzato attraverso una piattaforma denominata Nodo dei pagamenti, prevista dall'art. 81, c. 2-bis del D.LG. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

- l'Ente riconosce al Gestore aggiudicatario, esclusivamente una somma annua a titolo di compenso forfettario onnicomprensivo per onorari, commissioni (incluse quelle relative al transato sui pagamenti POS/PAGOPA a mezzo Bancomat e/o Carte di credito/debito), interessi passivi ed ogni altra forma di remunerazione.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Ente, con le modalità di cui alla presente convenzione, affida al Gestore il servizio di Tesoreria e Cassa e servizi aggiuntivi della Camera di Commercio di Firenze, nonché la custodia e amministrazione di titoli e valori.
2. Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell'attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore

svolgimento del servizio stesso.

3. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

ART. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di Tesoreria, Cassa e Servizi aggiuntivi di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento concernente la "Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", di cui al DPR 254/2005, dello Statuto, dei Regolamenti camerali, dei patti stipulati con la presente convenzione, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.

2. Il servizio di tesoreria e cassa viene effettuato esclusivamente mediante un sistema di gestione informatica degli ordinativi di incasso e di pagamento integrato con la firma digitale qualificata accreditata CNIPA e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti.

3. Il Gestore si impegna pertanto, sin dal momento dell'aggiudicazione, ad automatizzare, in modo completo ed integrato, la procedura di trasmissione, acquisizione e gestione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la "firma digitale qualificata", assicurandone la piena operatività e funzionalità. Al Gestore saranno rimborsate, su presentazione di note trimestrali, le spese effettivamente sostenute per bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e

pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'Ente per legge.

4. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche fornite dall'Ente e con modalità idonee a garantire la provenienza, l'integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare, ed a titolo esaustivo, le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell'Ente e del Gestore, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, la codifica del singolo movimento finanziario in entrata ed in uscita, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell'Ente e del Gestore dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato in formato XML, così come definito dalla normativa di settore vigente. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione ed aggiornamento dei suddetti software è a carico del Gestore, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l'erogazione dei servizi forniti dai suddetti software all'interno del perimetro del soggetto cui sarà affidata la gestione del servizio di tesoreria, cassa e servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell'Ente, di gestione, ecc.). In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'Ente.

5. È richiesto che il Gestore sia in grado di gestire i seguenti servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, previsto dall'art. 81, c. 2-bis del D.LG. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale):

- Interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;
- generazione del codice IUV;

	- avvisatura;	
	- riconciliazione dei dati;	
	- pagamento con POS fisici nel sistema PAGOPA.	
	6. Il Tesoriere si impegna a collaborare, con il partner tecnologico individuato dall'Ente per l'adesione e l'utilizzo del sistema "PagoPA", assicurandone la fruibilità per quanto di competenza.	
	7. La "software house" fornitrice del sistema operativo per l'ordinativo informatico dell'Ente è InfoCamere S.c.p.a.	
	8. In alcun modo il Gestore potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell'Ente, restando ferma la condizione che i tracciati "proprietary" utilizzati per la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la "firma digitale qualificata", dovranno essere resi compatibili con quelli utilizzati dal servizio in essere.	
	9. Il Gestore dovrà fornire giornalmente un flusso elettronico contenente le seguenti informazioni: ordinativi ricevuti, ordinativi estinti totalmente o parzialmente, ordinativi in sospeso (da estinguere), introiti/pagamenti eseguiti senza ordinativi (da regolarizzare).	
	10. Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso il Gestore è tenuto a trasmettere idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l'elaborazione, l'esecuzione e lo storno con la relativa motivazione entro un giorno da quello di trasmissione dell'ordinativo informatico.	
	11. Il Gestore si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi all'Ente, qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di	
	5	

tesoreria e cassa che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione, ecc.

12. Durante il periodo di validità della convenzione, il Gestore si impegna, senza oneri per l'Ente ed in accordo con esso, ad apportare gli adeguamenti organizzativi ed informatici che si rendano necessari al fine dell'incremento di efficienza ed efficacia dei servizi erogati, tenuto conto del progresso tecnologico, con pagamenti in area SEPA e fuori area SEPA.

ART. 3

RISCOSSIONI

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Servizi interni e sviluppo sostenibile e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai dipendenti all'uopo preventivamente autorizzati. Le reversali sono trasmesse al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito, tramite l'utilizzo del prodotto offerto da Infocamere S.C.p.A., già in uso presso l'Ente, che prevede inoltre l'adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che l'Ente e la banca si scambiano.

2. Le reversali devono contenere:

- a) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
- b) codice fiscale del debitore;
- c) causale;
- d) importo in cifre e in lettere;
- e) data di emissione;
- f) codifica gestionale SIOPE+.

3. Il Gestore è tenuto all'incasso, anche senza autorizzazione dell'Ente, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando apposita ricevuta/quietanza liberatoria con la clausola "salvi i diritti della Camera di Commercio". Il Gestore segnalerà tali incassi, con numerazione progressiva e specificandone la causale all'Ente richiedendo l'emissione delle relative reversali.

4. Le entrate rimosse senza reversale dovranno essere attribuite alla contabilità speciale fruttifera, salvo diversa indicazione dell'Ente.

5. Per tutte le altre riscossioni il Gestore applicherà la valuta dello stesso giorno di incasso o di accredito degli importi.

6. Il Gestore può accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, assegni circolari, di traenza, o vidimati intestati all'Ente.

7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente per gli adempimenti conseguenti.

ART. 4

PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi in modalità informatica dall'Ente, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell'Area Servizi interni e sviluppo sostenibile e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai dipendenti all'uopo preventivamente autorizzati. I mandati sono trasmessi al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito, tramite l'utilizzo dei prodotti informatici già in uso presso le Camere di Commercio.

2. Il Gestore è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale, fruttifera ed infruttifera, con le modalità

previste dalle disposizioni in materia di tesoreria unica.

3. I mandati di pagamento devono contenere:

a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;

b) codice fiscale del creditore;

c) causale;

d) importo in cifre e in lettere;

e) modalità di estinzione del titolo;

f) data di emissione;

g) eventuale data di scadenza;

h) codifica gestionale SIOPE+;

i) CIG e/o CUP (ove previsto).

4. Salvo quanto previsto al successivo art. 5, i pagamenti saranno effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti.

5. Il Gestore provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, ad effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie dell'Ente, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta dal Dirigente dell'Area Servizi interni e sviluppo sostenibile. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei

pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni.

6. Come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 11/2010 e s.m.i., il Gestore si impegna a garantire che, dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, avvenuto tramite l'invio di apposito flusso telematico, l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Qualora i pagamenti abbiano scadenze prefissate, i relativi mandati saranno trasmessi al Gestore di norma due giorni lavorativi bancabili precedenti a detta scadenza.

7. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

8. Per i pagamenti dei mandati è assegnata per l'Ente la valuta dello stesso giorno dell'operazione di pagamento.

9. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti il Gestore, su richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento.

10. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute.

11. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

12. I beneficiari dei relativi mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente, solamente dopo l'avvenuta trasmissione dei mandati al Gestore.

13. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto

corrente bancario.

14. Nessun addebito di commissione, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo è posto a carico dell'Ente e dei beneficiari;

15. Il pagamento degli emolumenti da corrispondere alla generalità del personale dell'Ente dovrà essere eseguito direttamente dal Gestore con valuta fissa indicata dall'Ente.

16. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre di ogni anno saranno restituiti all'Ente per l'annullamento e per gli adempimenti conseguenti.

17. Su richiesta dell'Ente, il Gestore fornisce, entro il giorno lavorativo successivo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

ART. 5

ANTICIPAZIONE DI CASSA

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente.

2. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, su richiesta dell'Ente, il Gestore si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa in base al tasso di interesse risultante dall'offerta agli atti.

3. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido saranno concordate di volta in volta tra Ente e Gestore.

4. L'istruttoria per l'eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.

5. Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma 2 e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.

6. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione venga a cessare

per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di tesoreria e cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal caso, l'Ente si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Parimenti il Gestore si impegna altresì a subentrare, all'atto dell'acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) dell'Ente nei confronti dell'attuale soggetto cassiere.

7. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto bancario dell'Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione massimo scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.

ART. 6

FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO

1. In base a quanto previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del DPR 254/2005, al cassiere è assegnato un fondo per il servizio di cassa interno.

2. Il Gestore provvederà, su eventuale richiesta della Camera, all'apertura di un conto corrente bancario per il Servizio di cassa interno, sul quale sarà autorizzato ad operare esclusivamente il cassiere camerale o suo sostituto in caso di assenza od impedimento, anche attraverso il servizio "Online Banking".

3. L'apertura e la gestione del conto è compresa nel compenso forfettario di cui alle premesse ed allo stesso saranno estese tutte le condizioni previste dalla presente convenzione.

ART. 7

OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale presso uno degli sportelli di ***** siti in Firenze; svolgerà il servizio con la massima diligenza e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione, nonché di eventuali disguidi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell'Ente.

2. Il Gestore inoltre dovrà avere cura di:

a) tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito "giornale di cassa" da trasmettere con modalità telematiche, quotidianamente all'Ente, con particolare attenzione all'indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi;

b) trasmettere all'Ente almeno trimestralmente, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in sospeso e l'elenco delle reversali e dei mandati inevasi;

c) inviare all'Ente trimestralmente una nota relativa a bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento da rimborsare al Gestore;

d) trasmettere trimestralmente all'Ente l'estratto conto corrente o documento equipollente; l'Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni

dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto.

3. Il Gestore attiverà – senza alcun onere a carico dell'Ente - il servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

4. Il Gestore attiverà altresì – senza onere alcuno a carico dell'Ente - il servizio on line per l'invio telematico del file, con tracciato standard, relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti dell'Ente.

5. Il Gestore si impegna inoltre, sempre a propria cura e spese, ad effettuare i seguenti servizi con le modalità a fianco riportate:

- Fornitura, installazione, manutenzione e disinstallazione di terminali POS “Pago-PA” presso gli sportelli indicati dall'Ente in numero massimo di 25 (venticinque), per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant'altro necessario per la corretta e sollecita prestazione a garanzia della continuità del servizio.

6. Il Gestore si impegna a individuare personale idoneo a svolgere correttamente il servizio di tesoreria e cassa dell'Ente. Il Gestore individuerà nell'ambito della propria organizzazione, l'interlocutore qualificato per i rapporti con l'Ente.

7. Il Gestore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di informazione, comunicazione e rilevazione previsti dal SIOPE+ nonché dalla normativa

vigente in materia di Tesoreria Unica, nonché a collaborare con l'Ente per gli adempimenti connessi.

ART. 8

CARTE DI CREDITO

1. Il Gestore, a richiesta dell'Ente, rilascia una o più carte di credito e carte prepagate, regolate da apposito contratto a favore dei soggetti indicati dalla Camera.

2. L'emissione e il rinnovo delle carte di credito e delle carte prepagate è gratuito.

ART. 9

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

1. Il Gestore assume in custodia qualsiasi valore mobiliare e qualsiasi titolo di credito consegnato dall'Ente. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell'Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto senza oneri nell'ambito della presente convenzione.

2. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi, senza regolari ordini dell'Ente, impartiti per iscritto.

ART. 10

VERIFICHE

1. La Camera di Commercio ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L'Istituto tesoriere deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione, anche in formato elettronico.

2. Le verifiche dei documenti devono essere eseguite nelle ore ordinarie di

apertura degli uffici dell'Istituto tesoriere con la presenza del Dirigente dell'Area Servizi interni e sviluppo sostenibile della Camera o di un suo delegato e di un funzionario dell'Istituto.

3. Il collegio dei revisori dei conti ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio. Di conseguenza, previa comunicazione dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria.

ART. 11

TASSI DEBITORE E CREDITORE

1. Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 5, viene corrisposto un interesse determinato applicando uno spread pari a *****,
***** punti in aumento, (variazione punti arrotondata al 2° decimale dopo la virgola) con riferimento all'EURIBOR a tre mesi (base 360, riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (rilevabile sul sito <http://www.euribor-rates.eu/>). La liquidazione avrà luogo con cadenza annuale.

2. Fermo restando che il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere viene stabilito annualmente con decreto ministeriale, il Gestore, nell'ipotesi in cui l'Ente dovesse uscire dal sistema della Tesoreria Unica, applicherà sulle giacenze di conto corrente il tasso di interesse creditore annuo lordo concordato fra le parti, che comunque non potrà assumere valori inferiori allo 0,01 %. La liquidazione avrà luogo con cadenza annuale.

ART. 12

COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il Gestore espleterà il servizio di tesoreria e cassa e servizi aggiuntivi al costo annuo di euro *****,00, (IVA di legge).

2. Il Gestore provvederà mensilmente, o con la maggiore cadenza periodica prescelta, alla fatturazione elettronica dei servizi svolti ai sensi del DM n. 55/2013;

3. Il pagamento della fattura verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti, alle condizioni previste dalla presente convenzione e dai documenti di gara, previa acquisizione della verifica di regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità. Si ricorda inoltre che la fattura è soggetta a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 190 del 23/12/2014) e precisamente l'art. 1, comma 629, lettera b) e dal decreto attuativo MEF del 23/01/2015, cd. "Split payment";

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, l'Ente provvederà a rimborsare al Gestore, previa presentazione con cadenza trimestrale di idonea documentazione, le somme effettivamente anticipate per bolli, imposte e tasse per conto dell'Ente stesso.

ART. 13

CONTO GIUDIZIALE

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del DPR 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E dello stesso decreto.

ART. 14

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

3. Il fondo cassa residuo a fine esercizio annuo sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.

ART. 15

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio è stabilita in anni tre, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

2. Il Gestore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio, su richiesta dell'Ente, per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del contratto in essere, a condizioni invariate, e comunque per esigenze tecniche legate al nuovo affidamento.

3. Alla cessazione delle sue funzioni, il Gestore consegnerà al subentrante tutti i titoli e valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Gestore e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi.

4. In particolare, il Gestore dovrà effettuare alla scadenza la consegna di tutti i documenti in formato digitale secondo quanto previsto dalla normativa sul C.A.D. – D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni - nel rispetto delle relative regole tecniche in modo da garantire integrità, immodificabilità ed accessibilità nel tempo ai dati archiviati digitalmente.

ART. 16

CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE E LORO

INTERPRETAZIONE

1. La sottoscrizione della convenzione da parte del Gestore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed osservanza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2. Con la firma della Convenzione, il Gestore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, tutte le clausole previste nella presente convenzione e nei documenti di gara, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

3. Le clausole contrattuali e le disposizioni della presente convenzione e degli atti di gara devono essere interpretate, tenendo conto delle finalità perseguite dall'Ente con la Convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile in quanto applicabili.

4. In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il presente affidamento del servizio di tesoreria, cassa e servizi aggiuntivi, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Ente, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza.

5. La sottoscrizione della convenzione e dei documenti di gara da parte del Gestore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento del servizio.

ART. 17

PENALI

1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle prestazioni previste nella presente convenzione, il Gestore è tenuto al pagamento, a titolo di penale, per ciascun inadempimento, di una somma variabile da euro 100,00 euro fino ad euro 500,00, parametrata alla gravità del ritardo e/o dell'inadempimento.

2. E' fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno causato dall'Ente a terzi.

L'applicazione delle penali avverrà al termine di apposita procedura di contestazione scritta, da avviarsi entro trenta giorni solari dal relativo evento o dalla cessazione del disservizio, e previa acquisizione e valutazione delle eventuali giustificazioni addotte dal Gestore che saranno da presentarsi entro il termine assegnato dall'Ente. Nel caso di violazioni omogenee per tipologia e commesse nell'arco di un periodo di tempo, i trenta giorni decorrono dal verificarsi dell'ultimo evento. La Camera si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni, così come la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Banca dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. In caso di accertamento di più inadempienze la penale irrogata sarà quantificata come segue: (numero inadempienze riscontrate) x euro singola violazione = penale complessiva. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza pregiudizievole per l'Ente, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Art. 18

DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. Il Gestore è responsabile per qualsiasi danno arrecato a terzi, per colpa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti.

ART. 19

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Salve le ipotesi particolari regolate nella presente convenzione, la risoluzione della medesima trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui all'art. 1453 e ss. in quanto applicabile.

2. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita, da parte del Gestore, dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara o dalla legge per l'affidamento del servizio, ovvero qualora il Gestore diventi insolvente o risulti comunque inabilitato ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali;

b) sospensione o interruzione del servizio da parte del Gestore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

c) grave negligenza nell'esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave;

d) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;

e) commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Gestore;

f) quando per negligenza e/o inadempimento da parte del Gestore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalla presente convenzione e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, la Convenzione s'intenderà risolta non appena l'Ente avrà dichiarato al Gestore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC entro 15 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola, stabilita ad esclusivo beneficio dell'Ente stesso.

4. In caso di risoluzione della Convenzione per mancato avvio del servizio per cause imputabili al Gestore, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri.

ART. 20

STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. Il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà, secondo quanto previsto e disposto dall'art. 18, c. 1 ed All. I.1, art.3, c.1., del D. Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata in forma digitale e registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto dall'art.5, cc. 2 e 40 del DPR n.131/1986 e le relative spese sono a carico del richiedente.

2. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale e inoltre tramite PEC.

3. L'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'articolo 3 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972 è a carico del Gestore e viene assolta mediante l'acquisto delle marche da bollo da € 16/cad. applicate in misura pari a n.6 (sei) sulla copia analogica conservata agli atti ed a cura delle parti.

Art. 21

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere la Convenzione o

subappaltarla a terzi, a pena di immediata risoluzione della medesima ed il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 22

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. L'Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe nonché i certificati di sottoscrizione con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

ART. 23

RISERVATEZZA

1. Il Gestore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi in materia di *privacy* ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito G.D.P.R.), in merito al trattamento dei dati personali.

ART. 24

CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Gestore è esonerato dal prestare cauzione per l'affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione, in quanto obbligata al rispetto di indici di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale per i quali è sottoposta a controllo ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

ART. 25

CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente elegge il proprio domicilio in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3 ed il Gestore in *****;

2. Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Prato/Pistoia, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione della presente convenzione il Foro competente deve intendersi quello di Firenze.

ART. 26

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e dalla documentazione di gara, si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di contratti pubblici ed al Codice Civile.

Firenze, lì*****

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del Codice dell'amministrazione Digitale (C.A.D.)

Per il Gestore

Per l'Ente

CCIAA FIRENZE

Maria Beatrice Piemontese

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 3 Riscossioni, 4 Pagamenti, 6 Fondo Servizio Cassa interno, 7 Obblighi del Gestore, 9 Amministrazione titoli e valori, 12 Compenso e modalità di pagamento, 13 Conto giudiziale, 17 Penali, 19

Risoluzione della Convenzione, 21 Divieto di cessione e subappalto e 25

Controversie e domicilio delle parti, della presente convenzione.

Per il Gestore